

Osservatorio sul recupero crediti

Contratti bancari e usura: attuali orientamenti giurisprudenziali

Avv. Simona Daminelli, Partner - La Scala Studio Legale

Come noto, la legge n. 108 del 7 luglio 1996, che ha disciplinato la fattispecie dell'usura, lungi dal risolvere tutti i problemi, ha invece lasciato aperte molte questioni, che soprattutto oggi costituiscono oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza e in dottrina. Di seguito vengono sinteticamente esaminate le tematiche più attuali in materia.

Le istruzioni di Banca d'Italia

Nel silenzio della legge, Banca d'Italia ha indicato le modalità di calcolo del TEG alle quali devono attenersi gli enti creditizi, onde non incorrere nel fenomeno dell'usura. Tuttavia, è ormai usuale che i correntisti lamentino l'applicazione di interessi usurari, sostenendo l'inutilizzabilità della formula di Banca d'Italia, in quanto dettata da un soggetto privo del potere legislativo e strettamente correlato con le banche. La recente giurisprudenza, però, respinge tale tesi, osservando come le predette Istruzioni abbiano natura di "norme tecniche autorizzate" dal legislatore secondario. Tra le molte, si ricorda la sentenza del Tribunale di Milano n. 7234 del 3.06.2014, secondo la quale: "Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate". La pronuncia, è peraltro degna di nota, in quanto ha anche ribadito che il parametro da utilizzare per il calcolo del tasso soglia è il TEG (e non il TAEG).

La commissione di massimo scoperto e il calcolo del t.e.g.

Con riguardo ai conti correnti, questione lungamente dibattuta è stata quella relativa all'opportunità o meno di inserire le commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG, stante il generico richiamo dell'art. 644, IV comma c.p., alle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (...)".

La giurisprudenza più recente è ormai concorde nel ritenere che, sino al 2010, la commissione di massimo scoperto non può essere presa in considerazione ai fini della verifica del rispetto della soglia usura, atteso che le rilevazioni operate da Banca d'Italia nella determinazione del TEGM sono state effettuate sino ad allora al netto di tale onere. Eloquente è la sentenza del Tribunale di Ferrara del 02.07-.2014, che ha precisato come "solo dall'agosto 2009 la Banca d'Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale (...) calcolare il TEG secondo un criterio diverso – con inclusione delle CMS – renderebbe quest'ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle Istruzioni dell'Organo di

Vigilanza".

Sulla rilevanza degli interessi di mora

Tuttora controverso è, invece, il tema della rilevanza degli interessi moratori ai fini della normativa antiusura, in particolare con riguardo ai contratti di mutuo. La sentenza n. 350/2013 emessa dalla Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che "ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e, quindi, anche gli interessi moratori".

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda principalmente sull'interpretazione della Corte Costituzionale, sentenza n. 29/2002, secondo la quale il riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti – contenuto nel D.L. n. 394 del 2000 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura) - rende plausibile l'assunto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori. Sul punto, Banca d'Italia, nella nota di "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" datata 3 luglio 2013, aveva già precisato che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura ma, a differenza della Suprema Corte, ne ha escluso la rilevanza ai fini dell'usura originaria, con la motivazione che non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento. Il citato principio, inoltre, è stato messo in discussione dalle più recenti sentenze: "Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG" (Tribunale Brescia, ord. 17.01.2014). Peraltro, sempre secondo la giurisprudenza, qualora gli interessi moratori superino la soglia usura, sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi.

Deve altresì essere segnalato che, secondo i giudici di merito, qualora il contratto di mutuo contenga una clausola che preveda l'automatica riconduzione del tasso nei limiti della soglia (c.d. clausola di salvaguardia), deve escludersi qualsiasi fenomeno usurario.

Dalla citata sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte, parte della dottrina ha, infine, desunto che, per verificare il rispetto della soglia usura, sia necessario sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori. Tuttavia, la giurisprudenza di merito è ormai orientata nel respingere la predetta tesi, affermando – di contro – che le due tipologie di interessi non possono essere addizionate, stante la loro diversa natura (ex multis, cfr. Tribunale di Roma, sentenza 16.09.2014).